

Causa C-721/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 novembre 2021

Giudice del rinvio:

High Court (Alta Corte, Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

4 ottobre 2021

Ricorrente:

Eco Advocacy CLG

Resistente:

An Bord Pleanála

Interveniente:

Keegan Land Holdings

Amici curiae:

An Taisce – The National Trust for Ireland

ClientEarth AISBL

(*omissis*)

[Numero di riferimento nazionale]

(*omissis*) [Nome del presidente del collegio giudicante]

(*omissis*) [Nomi delle parti come sopra descritte compreso il riferimento all'ordinanza che ammette i due *amici curiae*]

(*omissis*)

(*omissis*) [Attività processuali svolte dinanzi al giudice del rinvio che hanno portato all'adozione dell'ordinanza di rinvio]

(*omissis*) [Identità del cancelliere della High Court (Alta Corte)]

(*omissis*) [Elenco delle testimonianze giurate presentate quali prove]

(*omissis*) [Nomi dei rappresentanti delle parti]

LA HIGH COURT (ALTA CORTE)

REVISIONE GIUDIZIALE

(*omissis*) [Numero di riferimento nazionale]

AVENTE AD OGGETTO L'ARTICOLO 50 DEL

PLANNING AND DEVELOPMENT ACT 2000 (legge sulla pianificazione e lo sviluppo territoriale del 2000) COME MODIFICATO

NELLA CAUSA TRA

ECO ADVOCACY CLG

RICORRENTE

E

AN BOARD PLEANÁLA

RESISTENTE

E

KEEGAN LAND HOLDINGS LIMITED

INTERVENIENTE

E SU CHIAMATA IN CAUSA

AN TAISCE - THE NATIONAL TRUST FOR IRELAND

E

CLIENTEARTH AISBL

AMICI CURIAE

(N. 2)

ORDINANZA del (omissis) [presidente del collegio giudicante] pronunciata lunedì 4 ottobre 2021

Oggetto della controversia

- 1 Il ricorso ha ad oggetto un'impugnazione per revisione giudiziale diretta a verificare la legittimità di un permesso, rilasciato dal resistente An Bo[(omissis)]rd Pleanála (in prosieguo: la «commissione per i ricorsi») al committente interveniente, per la costruzione di alloggi in località Trim, contea di Meath. Si propone la costruzione di 320 abitazioni a Charterschool Land, Manorlands, in prossimità del fiume Boyne e della zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) del fiume Blackwater.

Fatti

- 2 In precedenza è stata più volte negata l'autorizzazione a realizzare l'opera sul sito. Nel 2008 è stata negata l'autorizzazione per mancanza di un sistema di drenaggio sostenibile (in prosieguo: il «SUDS»).
- 3 Nel 2009, è stata negata l'autorizzazione per progettazione di scarsa qualità rispetto al sito, che è un'area di pregio presso (omissis) Trim, una città di valore storico vicina ad una zona con potenziale archeologico nonché una località di conservazione architettonica.
- 4 Un altro progetto è stato respinto nel 2011 a causa di problemi di progettazione e della conclusione che esso avrebbe rappresentato un esempio di edilizia residenziale di basso livello.
- 5 La destinazione originaria dei terreni era commerciale o industriale (omissis), poi modificata in residenziale.
- 6 Il 3 settembre 2019 si è svolta una riunione preliminare alla pianificazione territoriale tra l'interveniente e l'autorità locale, il consiglio della contea di Meath (in prosieguo: il «consiglio»).
- 7 Nel novembre 2019 veniva redatta una prima relazione di preesame sulla necessità di un'opportuna valutazione (in prosieguo: la «OV»).
- 8 Il 20 dicembre 2019 l'interveniente ha presentato un'istanza volta ad ottenere un parere preliminare sulla pianificazione territoriale sulla questione se l'opera potesse qualificarsi come edilizia abitativa strategica.
- 9 Il 13 febbraio 2020 il committente ha tenuto con la commissione per i ricorsi una riunione preliminare alla pianificazione territoriale e, il 2 marzo 2020, la commissione per i ricorsi ha deciso che la domanda necessitava di ulteriori analisi o di modifiche.

- 10 Il 7 aprile 2020 il National Parks and Wildlife Service [servizio parchi nazionali e natura] ha adottato obiettivi di conservazione per la ZSC del fiume Boyne e del fiume Blackwater.
- 11 Nel giugno 2020 veniva redatta una seconda relazione di preesame sulla necessità di un'OV.
- 12 La domanda formale di licenza edilizia è stata presentata, nel presente caso, l'8 luglio 2020.
- 13 Il progetto prevede che, durante la fase operativa del sito, le acque superficiali di dilavamento saranno raccolte nel sottosuolo in serbatoi di attenuazione. Essi funzioneranno insieme ad adeguati dispositivi di controllo del flusso che saranno montati sul pozzetto di smaltimento di ciascun serbatoio di attenuazione. Un separatore di classe 1 sarà installato sul tubo d'ingresso di tutti i serbatoi per trattare le acque superficiali e rimuovere qualsiasi potenziale contaminante prima di entrare nel serbatoio e infine prima dello scarico. L'acqua sarà scaricata in un torrente a circa 100 metri a sud dell'area da edificare, un affluente del Boyne.
- 14 Lo stesso Boyne si trova a circa 640 metri a nord dell'area da edificare. Esso fa parte della ZPS fiume Boyne e fiume Blackwater (numero di riferimento 004232) per la quale un interesse qualificato è il martin pescatore (*Alcedo atthis*) [A229].
- 15 La ZSC fiume Boyne e fiume Blackwater (numero di riferimento 002299) si trova a circa 700 metri a nord del sito. Gli interessi qualificati sono le torbiere alcaline [7230], le foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) [91E0], *Lampetra fluviatilis* (lampreda di fiume) [1099], *Salmo salar* (Salmone) [1106] e *Lutra lutra* (Lontra) [1355].
- 16 Nel luglio 2020 è stata redatta una relazione di preesame per la valutazione dell'impatto ambientale («VIA»), nonché una valutazione dell'impatto ecologico che proponeva varie misure di attenuazione. È stata altresì presentata una relazione di preesame per la direttiva habitat che concludeva nel senso dell'assenza di impatto sui siti Natura 2000.
- 17 La ricorrente e altri organismi hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda.
- 18 L'11 agosto 2020 è stato depositato un documento a nome dell'An Taisce (il National Trust for Ireland [Fondo nazionale per l'Irlanda], un ente legislativo di consulenza sulla pianificazione territoriale e il primo *amicus curiae* ammesso con ordinanza giudiziale) che rilevava i rischi di impatto sui siti europei.
- 19 Il 31 agosto 2020, il direttore amministrativo del consiglio ha riferito in merito alla domanda.
- 20 (*omissis*) Per quanto riguarda il consiglio, la sua funzionaria per i beni culturali e ambientali ha redatto un memorandum dal titolo «Comments Screening Statement

for Appropriate Assessment and EcIA for residential development Charterschool Land, Manorlands, Trim, Co. Meath» [Dichiarazione di presame recante osservazioni sull'opportuna valutazione e sulla valutazione dell'impatto ecologico relativa all'edilizia residenziale in Charterschool Land, Manorlands, Trim, contea di Meath] e datato 30 agosto 2020.

- 21 (*omissis*) Tra i punti essenziali rilevati figuravano (*omissis*):
- (a) gli habitat presenti nel sito non sono utilizzati da interessi qualificati presenti nel sito europeo associato;
 - (b) non è stata effettuata alcuna valutazione dell'estensione e dell'impatto cumulativo della rimozione degli arbusti;
 - (c) il periodo dell'indagine sui pipistrelli era tardivo rispetto alla stagione in cui i pipistrelli sono attivi e non fornisce informazioni sull'utilizzo [del sito] da parte dei pipistrelli durante la primavera, quando i posatoi di maternità sono attivi;
 - (d) la composizione della presenza di pipistrelli era dominata dai pipistrelli comuni seguiti da pipistrelli soprano, con un livello limitato di altre specie, tra cui la nottola di Leisler e Myotis;
 - (e) la composizione della popolazione di pipistrelli costituiva una caratteristica di elevata importanza locale;
 - (f) nella valutazione di impatto ecologico sono state descritte varie misure di attenuazione, precisamente al paragrafo 6.1;
 - (g) tali misure di attenuazione dovrebbero essere attuate sotto il controllo di un ecologo e di un esperto in pipistrelli debitamente qualificati;
 - (h) le siepi e gli alberi non dovrebbero essere rimossi durante il periodo della nidificazione; e
 - (i) le azioni preventive dovrebbero essere descritte in dettaglio all'interno del piano di gestione dell'ambiente del progetto di edificazione per garantire che non siano introdotte nel sito specie non indigene invasive. Tali misure dovrebbero seguire il documento dell'autorità nazionale per le strade (The Management of Noxious Weeds and Non-Native Invasive Plant Species on National Roads [Gestione delle piante infestanti e delle specie vegetali non indigene invasive sulle strade nazionali], 2010) e tenere conto delle Best Practice Management Guidelines [linee guida di gestione secondo le buone pratiche] stilate da Invasive Species Ireland [specie invasive Irlanda].
- 22 Per quanto riguarda il trattamento delle acque, la [funzionaria del consiglio per i beni culturali e ambientali], autrice della relazione, ha rilevato che l'acqua viene convogliata da un serbatoio di attenuazione collocato sul sito a un torrente a 100

metri a sud del sito, che è un affluente del fiume Boyne. La stessa prosegue affermando che: «per quanto riguarda l'opportuna valutazione[,] la Commissione per i ricorsi dovrebbe accertarsi dell'efficacia della strategia SUDS e della gestione delle acque superficiali sul sito per garantire che non ci saranno effetti significativi (diretti o indiretti) sull'interesse qualificato di qualsiasi sito Natura 2000 (siti europei), sia individualmente che in combinazione con qualsiasi altro piano o progetto».

- 23 La relazione del direttore amministrativo [del consiglio] [del] 31 agosto 2020 (*omissis*) [è stata] emessa ai sensi dell'articolo] 8, paragrafo 5, lettera a), del Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 [legge sulla pianificazione e lo sviluppo territoriale (edilizia residenziale) e sulla locazione ad uso abitativo del 2016]. La sezione 7.13 di tale relazione (*omissis*) riproduce testualmente le preoccupazioni della funzionaria per i beni culturali e ambientali.
- 24 Ritornando al documento presentato dall'An Taisce, (*omissis*) dell'11 agosto 2020 [e] redatto dalla sig.ra (*omissis*)D(*omissis*), funzionaria alle politiche di pianificazione territoriale e ambientali, [in esso] si rilevava quanto segue (*omissis*).
- 25 (*omissis*): «Un torrente scorre a circa 100 [metri] dal confine del sito e sfocia nel fiume Boyne. Il Boyne non è solo un sito designato come ZSC - e ZPS - (*omissis*), ma fornisce anche l'acqua potabile a Trim. An Taisce teme che la qualità dell'acqua in questo torrente possa deteriorarsi a causa [de]i lavori proposti - l'intenzione secondo i progetti è che le acque superficiali parzialmente filtrate in serbatoi di attenuazione siano convogliate nel torrente tramite vasche di laminazione. Si rileva che questo torrente è probabilmente una zona di deposizione delle uova per le trote e sosteniamo che il potenziale deterioramento ecologico del torrente non è stato adeguatamente considerato nella valutazione di impatto ecologico». Occorre altresì rilevare specificamente che la questione oggetto dell'osservazione dell'An Taisce, secondo la quale il filtraggio sarebbe stato solo «parziale», non sembra essere stata specificamente risolta in seguito.
- 26 Il 6 ottobre 2020, l'ispettore della commissione per i ricorsi ha consegnato la propria relazione raccomandando la concessione del permesso e ha concluso, a seguito del preesame relativo alla VIA e all'OV, che non era necessaria una valutazione completa.
- 27 Il modello utilizzato dall'ispettore nell'allegato A della sua relazione impiega un formato di preesame per la VIA che differisce in punti sostanziali dall'allegato III della direttiva VIA. La commissione per i ricorsi ha suggerito [alquanto all'ultimo momento (*omissis*)] che da un'attenta ricerca nella relazione dell'ispettore potevano ricavarsi i punti dell'allegato III, tesi a mio parere inaccettabile. La corrispondenza tra l'allegato III e la relazione dell'ispettore sembra essere fin troppo opaca.

- 28 Per quanto riguarda poi il modo in cui le osservazioni dell'An Taisce e del consiglio sono state trattate dall'ispettore, il punto 12 del suo rapporto riguarda l'opportuna valutazione. Il paragrafo 12.1 menziona il deposito del preesame. Il paragrafo 12.2 descrive l'opera e il paragrafo 12.3 rileva la vicinanza di siti europei e di interessi qualificati. I paragrafi 12.4 e 12.5 descrivono gli obiettivi di conservazione dei siti europei. Il paragrafo 12.6 menziona la presenza del martin pescatore lungo il sistema costituito dal Boyne e dal Blackwater e afferma che sul sito non si individua nessun habitat associato a questa specie. Il rapporto sostiene che la progettazione del trattamento delle acque superficiali tiene conto delle dimensioni e della natura del progetto sottoposto e indica che si prevede la realizzazione di una strada che sarà costruita [e] funzionerà «secondo le ordinarie caratteristiche ambientali associate ad un progetto di edilizia residenziale». Afferma che essa non sarebbe idonea ad avere un impatto significativo sulla qualità delle acque e quindi sugli interessi qualificati della ZSC e della ZPS.
- 29 Si fa riferimento al documento dell'An Taisce, in relazione al quale l'ispettore osserva: «[L]a trota non è elencata come un interesse qualificato per la ZSC del fiume Boyne e del fiume Blackwater. Non ritengo che sussista il rischio di un eventuale impatto sul fiume Boyne causato da qualsiasi collegamento idrologico attraverso il percorso delle acque superficiali, sotterranee e reflue, e quindi nessun rischio di un significativo impatto negativo del progetto sui criteri di qualificazione della ZSC del fiume Boyne e del fiume Blackwater».
- 30 La conclusione di mancanza di impatto viene ripetuta al paragrafo 12.7 in relazione a entrambi i siti europei e al paragrafo 12.8 si conclude che successivamente all'attività di preesame non è necessaria un'opportuna valutazione.
- 31 Nella relazione [dell'ispettore], si propongono varie condizioni, ad esempio [,] (*omissis*) la condizione 14, che richiede che il sistema SUDS sia concordato con il consiglio; e si può forse riscontrare una qualche relazione tra alcune delle condizioni e alcuni degli argomenti esposti, ma la commissione per i ricorsi o il suo ispettore non affrontano questi punti con un iter logico esplicito e dettagliato. Anche il requisito che il sistema SUDS sia concordato con il consiglio non risponde specificamente al punto sollevato da quest'ultimo secondo il quale la commissione per i ricorsi (cioè l'autorità competente che concede l'autorizzazione) dovrebbe accertarsi essa stessa dell'adeguatezza del sistema.
- 32 Pertanto, le osservazioni non sono state affrontate singolarmente, il che pone la questione se l'autorità competente debba fornire una motivazione esplicita e dettagliata idonea a fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, e che elimini espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati al riguardo nel corso del processo di partecipazione del pubblico.
- 33 Il 22 ottobre 2020, la commissione per i ricorsi si è espressa nel senso di concedere in generale il permesso conformemente alla raccomandazione

dell'ispettore e, il successivo 27 ottobre 2020, il permesso è stato formalmente concesso con decisione della commissione per i ricorsi ai sensi della procedura per l'edilizia abitativa strategica.

- 34 La commissione per i ricorsi non ha dichiarato espressamente quali fossero esattamente i documenti in cui (*omissis*) [era contenuta] la motivazione ai fini della VIA e dell'OV. Sembra che l'intenzione sia stata quella per cui la motivazione era contenuta nella relazione dell'ispettore, appendice A di tale documento, e alle relazioni presentate dal committente ha fatto riferimento l'ispettore, il che si può presumere fosse inteso come una modalità di adozione di tale documentazione.
- 35 (*omissis*) nell'ambito del presente procedimento, con la domanda si chiede in via principale una pronuncia sulla legittimità della decisione del 27 ottobre 2020.
- 36 (*omissis*) [Attività processuali dinanzi al giudice del rinvio]
- 37 (*omissis*) Mi sono riservato la decisione e, nella causa Eco Advocacy CLG v. An Bord Pleanala (N. 1) [2021] IEHC 265 [non pubblicata, High Court (Alta Corte), 27 maggio 2021], ho respinto alcune eccezioni preliminari all'impugnazione e poi ho respinto l'impugnazione in quanto basata sul diritto interno (*omissis*) [e] alcuni argomenti di diritto dell'Unione. Ho deciso (*omissis*) di rinviare le alla Corte di giustizia dell'Unione europea le restanti questioni di diritto dell'Unione ai sensi dell'art[icolo] 267 TFUE.
- 38 (*omissis*) An Taisce e ClientEarth (*omissis*) [sono stati ammessi] come “*amici curiae*” il 27 luglio 2021. (*omissis*) [Osservazioni del giudice sulle deduzioni]

Normativa pertinente

- 39 Un elenco della normativa pertinente dell'Unione europea, internazionale e interna figura in appendice all'ordinanza insieme con i link a Internet.

I pertinenti motivi d'impugnazione

- 40 (*omissis*), i restanti motivi d'impugnazione (*omissis*) possono essere riassunti come segue:
- (a) la commissione per i ricorsi e l'ispettore non hanno preso in considerazione in modo adeguato le questioni di cui occorre tenere conto ai sensi della direttiva VIA;
 - (b) non vi è (*omissis*) alcuna dichiarazione espressa in merito a quali siano esattamente documenti in cui si trova esposta la motivazione dell'autorità competente;
 - (c) la commissione per i ricorsi non ha espressamente affrontato tutti i punti e i sotto-punti specifici dell'allegato III della direttiva VIA;

- (d) la commissione per i ricorsi ha tenuto conto in modo inadeguato delle misure di attenuazione durante la fase di preesame, in contrasto con la direttiva habitat; e
- (e) la commissione per i ricorsi non ha eliminato tutti i dubbi scientifici relativi all'impatto sull'integrità dei siti europei, non avendo affrontato le osservazioni e le questioni sollevate nei documenti presentati dall'An Taisce e dal consiglio.

Questioni di diritto europeo sollevate

- 41 *(omissis)* [M]i sembra che dalle motivazioni di merito sopra individuate derivino sei questioni *(omissis)* relative all'interpretazione del diritto dell'Unione e che sono necessarie per la decisione e reputo opportuno *(omissis)* adire la Corte di giustizia ai sensi dell'art[icolo] 267 del TFUE.
- 42 La parte interveniente e lo Stato non hanno presentato osservazioni specifiche in risposta alle questioni proposte, pertanto riporto di seguito solo i punti di vista delle altre parti.

La prima questione

- 43 La prima questione è:

Se il principio generale del primato del diritto dell'Unione e/o della leale cooperazione abbia l'effetto che, in generale o nel contesto specifico del diritto dell'ambiente, laddove una parte proponga un ricorso diretto a contestare la validità di un atto amministrativo facendo riferimento espresso o implicito a un particolare atto del diritto dell'Unione, ma non specifichi quali disposizioni dell'atto siano state violate, o con riferimento a quale specifica interpretazione, il giudice nazionale adito debba o possa esaminare la censura, a prescindere da eventuali norme procedurali nazionali che richiedano che le specifiche violazioni in questione siano indicate negli atti processuali di parte.

- 44 La ricorrente ritiene che tale questione richieda semplicemente una risposta affermativa. In questo caso, la ricorrente ha dedotto una censura relativamente alle valutazioni svolte ai sensi delle direttive VIA e habitat. In particolare, la ricorrente ha dedotto una censura per la mancata messa a disposizione di tali valutazioni. La ricorrente ha dedotto una specifica censura vertente sulla mancata indicazione, nella decisione di procedere a un preesame per la VIA, delle motivazioni, delle considerazioni e delle questioni di cui si è tenuto conto. *(omissis)*. Si sostiene che la ricorrente non può essere privata dei diritti ad essa conferiti dall'art[icolo] 11 della direttiva VIA a causa della mera omessa menzione dell'art[icolo] 4 della direttiva VIA o dell'articolo 6 della direttiva habitat. Tali obblighi derivano unicamente da tali disposizioni.

- 45 La posizione della commissione per i ricorsi è che, ai sensi del diritto europeo, i giudici nazionali *hanno il diritto*, in determinate circostanze, di porre questioni di diritto europeo di propria iniziativa o d'ufficio, ma non sono *obbligati* a farlo. Nel decidere se esercitare o meno il loro potere discrezionale di porre tale questione d'ufficio, un giudice nazionale può legittimamente tenere conto delle norme di procedura nazionali che impongono che negli atti di parte siano indicate le specifiche violazioni interessate, e può rifiutarsi per tale motivo di tenere conto del motivo in questione.
- 46 La posizione comune degli *amici [curiae]* è che i giudici nazionali hanno il *diritto*, in determinate circostanze, di porre questioni di diritto europeo di propria iniziativa o d'ufficio, e sono *obbligati* a farlo qualora astenersi potrebbe condurre ad una violazione del diritto dell'Unione. Per decidere se occorra o meno sollevare d'ufficio una questione del genere, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli atti scambiati tra le parti. È inoltre compito del giudice nazionale salvaguardare i diritti delle parti utilizzando le norme di procedura nazionali al fine di garantire, ad esempio, la possibilità per le parti di essere sentite su qualsiasi questione posta d'ufficio. Qualora un giudice nazionale sia tenuto, in forza del diritto processuale nazionale, a porre d'ufficio una questione relativa al diritto nazionale, deve farlo anche per quanto riguarda questioni di diritto dell'Unione.
- 47 Propongo di rispondere in senso affermativo a tale questione[:] il diritto dell'Unione in generale obbliga un giudice nazionale ad applicare il diritto dell'Unione fatto valere da una parte anche in mancanza di specifica invocazione della particolare disposizione o interpretazione. L'effettiva attuazione del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale di seguire un approccio espansivo e teleologico ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione. Qualora venga esperito un mezzo di ricorso effettivo avverso qualsiasi asserita violazione del diritto dell'Unione e il ricorrente faccia riferimento espresso o implicito alla particolare normativa dell'Unione interessata, il giudice nazionale dovrebbe essere tenuto ad esaminare la censura, anche se i requisiti nazionali sul contenuto degli atti processuali di parte imporrebbero normalmente l'indicazione delle particolari disposizioni giuridiche o della particolare interpretazione. L'adozione di un approccio del genere da parte dei giudici nazionali rafforzerebbe considerevolmente l'accessibilità del diritto dell'Unione e l'efficacia dei mezzi di ricorso da esso previsti, eliminerebbe gli ostacoli tecnici all'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale dell'Unione che potrebbero derivare dalle norme di procedura nazionali e garantirebbe che le violazioni del diritto dell'Unione restino non sanate in tali circostanze. Una risposta affermativa a tale questione rafforzerebbe significativamente la portata pratica dell'integrazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.
- 48 La ragione del rinvio di tale questione consiste nel fatto che, in caso di soluzione affermativa, la ricorrente può far valere una più ampia gamma di motivi di impugnazione del permesso contestato.

La seconda questione

49 La seconda questione è:

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art[icolo] 4, paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva, letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'art[icolo] 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come conseguenza che, quando un'autorità competente decide di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, è opportuna una dichiarazione esplicita, distinta e/o specifica, su quali sono esattamente i documenti che espongono le motivazioni dell'autorità competente.

50 La ricorrente ritiene che la risposta a tale questione debba essere affermativa. In subordine, i motivi e le considerazioni nonché gli elementi esaminati devono essere chiaramente ed espressamente messi a disposizione del pubblico. L'omissione di ciò dà luogo a incertezza e confusione.

51 La commissione per i ricorsi ritiene che né il diritto interno né il diritto europeo impongono l'espressa indicazione di quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente, purché la motivazione possa essere facilmente desunta dall'insieme della documentazione. La commissione per i ricorsi farà valere in particolare la decisione della Corte dell'UE nella causa Mellor (C-75/08).

52 La posizione comune degli *amici [curiae]* è che, qualora un'autorità competente stabilisca che non è necessaria una valutazione di impatto ambientale, l'articolo 4, paragrafo 5, lettera b, della direttiva VIA esige una motivazione esplicita e distinta dalle ragioni principali per cui tale valutazione non è necessaria. Quando la dichiarazione espressa fa riferimento a parti di altri documenti, tali riferimenti devono essere esplicitamente menzionati[,] a condizione che i motivi e i riferimenti a parti di altri documenti che espongono i motivi possano essere identificati con chiarezza da un membro medio del pubblico che partecipa al procedimento che non sia particolarmente esperto in diritto o in valutazione ambientale. La motivazione deve essere sufficiente al fine di consentire ad un membro del pubblico e ad un giudice nazionale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione, senza altra spiegazione né elaborazione da parte dell'autorità competente.

53 Propongo di rispondere in senso affermativo alla questione[:] qualsiasi decisione di preesame deve essere accompagnata da motivi espliciti, distinti e specifici. Sebbene il diritto sostanziale interno possa attribuire un ampio potere discrezionale agli organi decisionali in un contesto puramente interno quanto alla forma della decisione, una mancanza di trasparenza quanto alla motivazione nell'ambito dell'Unione diluisce significativamente gli obiettivi di partecipazione del pubblico e di buona amministrazione applicabili alla normativa dell'Unione in materia. Il contenuto minimo necessario per garantire la trasparenza è che la motivazione dell'autorità competente sia esposta in termini espliciti, precisi e

distinti mediante rinvio a documenti identificati che espongono tale motivazione. Un processo nel quale si possa affermare per deduzione [–] senza che sia espressamente indicato [–] che un'autorità competente ha accettato un documento predisposto da un committente, o un documento redatto da un altro funzionario, o da entrambi, il quale documento o i quali documenti espongono pertanto implicitamente la motivazione ufficiale (anche supponendo che possa essere chiaramente identificata), crea un margine di dissenso quanto all'interpretazione, introduce incertezza, e manca di trasparenza e di garanzie procedurali adeguate. Ciò pregiudica l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione, in particolare nel contesto in cui un ricorrente può avvalersi di rimedi giurisdizionali avverso la decisione dell'autorità competente. L'obbligo di fornire tali motivazioni non è in alcun modo oneroso per l'autorità competente.

- 54 La ragione del rinvio della presente questione è che la decisione di cui trattasi non indicava espressamente quali documenti contengono la motivazione dell'autorità competente in materia di VIA. Se esistesse un obbligo implicito nel diritto dell'Unione in tal senso, la ricorrente sarebbe risultata vittoriosa su tale motivo di impugnazione.

La terza questione

- 55 La terza questione è:

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art[icolo] 4, paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva letta alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'art[icolo] 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come conseguenza che, qualora un'autorità competente decida di non sottoporre una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, vi è l'obbligo di esporre espressamente l'esame di tutti gli specifici punti e sotto-punti dell'allegato III della direttiva VIA, nella misura in cui tali punti e sotto-punti siano potenzialmente rilevanti per l'opera.

- 56 La ricorrente ritiene che, anche in questo caso, la risposta sia affermativa. L'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva è formulato in modo chiaro. Esso sancisce: «qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente». Tale obbligo è chiaro e inequivocabile e non è stato rispettato [nel caso di specie].
- 57 La commissione per i ricorsi ritiene che l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva VIA disponga che, quando si svolge un esame caso per caso o sono fissate soglie o criteri, *si tiene conto* dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III.

Ciò non richiede necessariamente che tutti i criteri dell'allegato III siano espressamente identificati o elencati nella decisione amministrativa. Esso impone piuttosto all'autorità competente di tenere conto dei criteri pertinenti, la cui determinazione deve essere valutata caso per caso, in funzione del progetto in questione. In presenza di una situazione del genere, non è necessario utilizzare una determinata forma, né che si proceda ad una ripetizione formalistica o meccanica dei criteri di cui all'allegato III.

- 58 La posizione comune degli *amici [curiae]* è che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA dispone che, quando si svolge un esame caso per caso o sono fissate soglie o criteri, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Ciò richiede che l'esposizione dei motivi principali di cui all'art[icolo] 4, paragrafo 5, lettera b), deve identificare tutti i pertinenti criteri di selezione elencati nell'allegato III e indicare come sono stati presi in considerazione. Se le osservazioni del pubblico hanno identificato criteri di selezione che l'autorità competente non considera pertinenti, l'autorità competente deve fornire i motivi per cui non ritiene pertinenti tali criteri di selezione, motivi che [devono] essere sufficienti affinché i membri del pubblico e un giudice nazionale possano controllare la legittimità della decisione di procedere a un preesame senza ulteriori spiegazioni o elaborazioni da parte dell'autorità competente.
- 59 Propongo di rispondere in senso affermativo a tale questione. La trasparenza, la partecipazione effettiva del pubblico e i principi di buona amministrazione esigono che tutte i punti pertinenti riguardanti la VIA siano espressamente esaminati. Se l'autorità competente ritiene che un punto non sia pertinente, ma un partecipante nella fase di partecipazione del pubblico sostenga diversamente, l'autorità competente dovrebbe spiegare in modo espreso i motivi per i quali il punto non è pertinente. Una decisione che non tratta espressamente i punti dell'allegato III nel modo indicato non è conforme ai principi di buona amministrazione, crea un ostacolo alla partecipazione pubblica significativa e accessibile e rende opaca la necessaria trasparenza del diritto dell'Unione. Un obbligo di trattare ciascun punto pertinente e di indicare i motivi per i quali qualsiasi punto di cui si afferma la pertinenza non sarebbe pertinente a parere dell'autorità competente sarebbe un obbligo molto lieve e per niente oneroso per l'autorità competente.
- 60 Il motivo del rinvio della presente questione è che il formato della relazione dell'ispettore[,] che secondo la commissione per i ricorsi può, ai sensi del diritto dell'Unione, essere letto insieme con la decisione, non tratta espressamente ogni specifico punto e sotto-punto dell'allegato III della direttiva VIA. Se esistesse un obbligo di farlo, la ricorrente sarebbe risultata vittoriosa su tale motivo di impugnazione.

La quarta questione

- 61 La quarta questione è:

Se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, in applicazione del principio secondo il quale per determinare se sia necessario procedere successivamente a una opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito interessato, non è opportuno, in fase di preesame, tener conto delle misure destinate ad evitare o a ridurre gli effetti nocivi del piano o del progetto su tale sito, l'autorità competente di uno Stato membro possa considerare le caratteristiche del piano o del progetto che comportano l'eliminazione dei contaminanti atte a produrre l'effetto di ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo unicamente basandosi sul fatto che tali caratteristiche non sono intese quali misure di attenuazione, pur se abbiano prodotto tale effetto, e che sarebbero state integrate nel progetto come caratteristiche ordinarie indipendentemente da qualsiasi effetto sul sito europeo interessato.

- 62 La (*omissis*) ricorrente sostiene che la risposta è [affermativa]. Le misure di attenuazione hanno l'effetto di attenuare gli effetti oppure no. Il fatto che esse siano appositamente progettate o destinate ad attenuare un impatto concreto su un sito non può essere determinante. Le misure o sono di protezione o non lo sono, e (*omissis*) saranno efficaci o non lo saranno. Pertanto, esse non possono essere escluse perché non hanno un unico scopo, o perché non sono sviluppate o progettate o applicate con unico scopo. Come è stato sottolineato nelle osservazioni, le misure in questione nella causa C-323/17, *People Over Wind/Coillte Teoranta* erano in gran parte ordinarie misure SUDS, eppure, sono state considerate dalla Corte di giustizia come di attenuazione.
- 63 La commissione per i ricorsi ritiene che l'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter tenere conto delle caratteristiche del piano o del progetto che comportano la rimozione dei contaminanti e che possono avere l'effetto di ridurre gli effetti nocivi sul sito europeo laddove tali caratteristiche:
- (a) non sono concepite come misure di attenuazione o dirette, in qualsiasi modo, ad evitare effetti pregiudizievoli su un sito europeo, sebbene si possa ritenere che abbiano in via accessoria un simile effetto; e
 - (b) sarebbero state incorporate nel progetto come caratteristiche ordinarie, indipendentemente da qualsiasi vicinanza a o effetto su un sito europeo, vale a dire che esse costituiscono le cosiddette «misure dettate dalle migliori pratiche» applicate indipendentemente dalla loro ubicazione come elementi di progettazione ordinari di tutti questi progetti.
- 64 La posizione comune degli *amici [curiae]* è che, quando l'autorità competente di uno Stato membro deve stabilire se sia necessario procedere ad un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito interessato, non è opportuno tener conto di tali caratteristiche. La nozione di «misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di un piano o di un progetto su[un] sito» (come definite nella causa C-323/17, *People over Wind*) deve essere esaminata oggettivamente, piuttosto che sulla base dell'intenzione soggettiva, e non dipende

dal fatto che la misura sia progettata specificamente per il piano o il progetto[;] (*omissis*) anche le «migliori pratiche» o le misure «ordinarie» che abbiano tuttavia l'effetto di evitare o di ridurre gli effetti del piano o del progetto su un sito europeo sono misure (*omissis*) [che] non possono essere prese in considerazione ai fini di [un] preesame sulla necessità di un'opportuna valutazione. La Corte dell'UE ha costantemente adottato un approccio precauzionale quanto alla questione se un piano o un progetto avrà verosimilmente un effetto notevole, di modo che in tale fase viene fissata una soglia precauzionale per il preesame. Simili precauzioni e obiettività dovrebbero essere applicate alla questione di cosa costituisca «misure di attenuazione» nella stessa fase.

- 65 Propongo di rispondere in senso affermativo a tale questione. Il criterio per stabilire se le misure sono «intese» come di attenuazione o meno non può essere altrimenti che soggettivo. La tutela dell'ambiente deve essere promossa mediante criteri oggettivi, e l'unico criterio oggettivo qui è se l'effetto delle misure è di attenuazione, non se esse siano intese a tal fine. Nemmeno il fatto che le misure siano ordinarie o meno è rilevante ai fini della presente questione. L'approccio che precede è rafforzato dal principio di precauzione.
- 66 La ragione del rinvio della presente questione è che nel caso di specie l'autorità competente non ha considerato il sistema SUDS come una misura di attenuazione perché esso non era inteso come tale e perché era una caratteristica ordinaria di questo genere di edilizia abitativa. Se si conclude che una misura costituisce una misura di attenuazione nonostante tali elementi, la ricorrente sarebbe vittoriosa in relazione a tale motivo di impugnazione, secondo il quale si è tenuto illegittimamente conto delle misure di attenuazione nella fase di preesame sulla necessità di un'OV.

La quinta questione

- 67 La quinta questione è:

Se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga, nonostante le questioni o le preoccupazioni espresse dagli organismi di esperti nella fase di preesame, che non sia necessaria alcuna opportuna valutazione, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, e che risolva espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati al riguardo nel corso del processo di partecipazione pubblica.

- 68 La ricorrente ritiene che tale questione richieda una risposta affermativa (*omissis*).
- 69 La commissione per i ricorsi ritiene che un'autorità competente possa essere tenuta ad indicare ragioni specifiche che fughino ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, eliminando i ragionevoli dubbi sollevati al riguardo durante il processo di

partecipazione del pubblico nella fase di preesame sulla necessità di un'opportuna valutazione. Tuttavia, il modo appropriato di dissipare siffatti dubbi dipenderà dall'insieme delle circostanze, compresa la natura delle osservazioni presentate, il grado di incertezza scientifica rilevato nelle osservazioni nonché la natura e la competenza scientifica dell'interessato. Si può rispondere alle osservazioni per argomenti, e non è necessario elencare ogni osservazione separatamente e rispondervi singolarmente.

- 70 La posizione comune degli *amici curiae* è che l'autorità competente è tenuta a fornire constatazioni e conclusioni precise e definitive atte a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, compresa l'eliminazione dei ragionevoli dubbi sollevati al riguardo durante il processo di partecipazione del pubblico nella fase di preesame sulla necessità di un'opportuna valutazione. Le conclusioni precise e definitive devono individuare e descrivere in modo chiaro:
- (a) le migliori conoscenze scientifiche pertinenti ai fini della decisione;
 - (b) l'esame e l'analisi di tutti gli aspetti del progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, incidere sul sito europeo alla luce dei suoi obiettivi di conservazione; e
 - (c) le constatazioni e conclusioni a seguito di una valutazione di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle raccolte nel corso della procedura di partecipazione del pubblico, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche.
- 71 L'obbligo di motivazione nei processi decisionali in materia ambientale sorge non solo dal principio di buona amministrazione, ma anche da un obbligo [che incombe all'Irlanda in forza dell'articolo 6, paragrafo 9, della convenzione di Aarhus.
- 72 Propongo di rispondere in senso affermativo a tale questione. Tale norma, nei limiti in cui si applica alla fase di preesame, garantirebbe la coerenza con la giurisprudenza della Corte dell'UE relativa all'esigenza di fugare i dubbi scientifici e di impiegare le migliori conoscenze scientifiche nell'ambito di una opportuna valutazione in generale. Inoltre, il requisito di trattare singolarmente i potenziali dubbi suscitati (in particolare (*omissis*) dai partecipanti di buona fede nel processo di consultazione, come l'*amicus curiae* indicato per primo) garantisce la trasparenza quanto all'eliminazione dei dubbi scientifici e promuove la buona amministrazione imponendo all'autorità competente di esaminare espressamente e di affrontare tali punti di potenziale incidenza sui siti europei. Come dimostra la presente causa, in cui in realtà solo due osservazioni sollevavano questioni che dovevano [essere] affronta[te] (una di un ente legislativo di consulenza, l'altra di un ente locale), si tratta di considerazioni sollevate da enti di una certa importanza, e non sarebbe stato in alcun modo oneroso per l'autorità competente affrontarle espressamente, il che avrebbe avuto

la duplice conseguenza che la direttiva habitat sarebbe stata rispettata e sarebbe stata considerata rispettata anche da un osservatore esterno, garantendo in tal modo la trasparenza quanto all'eliminazione dei dubbi scientifici relativi all'impatto sui siti europei.

- 73 La ragione del rinvio della presente questione è che l'autorità competente non ha trattato esplicitamente i dubbi derivanti dalle osservazioni del consiglio e dell'An Taisce. Se vi fosse un obbligo di farlo, la ricorrente sarebbe vittoriosa su tale motivo di impugnazione.

La sesta questione

- 74 La sesta questione è:

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat 92/43 e/o la direttiva, letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, abbia come conseguenza che, qualora un'autorità competente decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di opportuna valutazione, debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente.

- 75 La ricorrente ritiene che tale questione richieda una risposta affermativa (*omissis*).
- 76 La commissione per i ricorsi ritiene che, dal punto di vista sia del diritto interno sia del diritto europeo, non è necessario che siano indicati espressamente quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente, a condizione che la motivazione dell'esito del preesame sulla necessità di un'opportuna valutazione possa desumersi con chiarezza dalla documentazione complessiva.
- 77 La posizione comune degli *amici [curiae]* è che, quando l'autorità competente decide di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di opportuna valutazione, si debba dichiarare in modo espresso e distinto esattamente quali documenti (e quali precise parti di tali documenti) espongono la motivazione dell'autorità competente, sempre a condizione che le motivazioni e i riferimenti a parti di altri documenti che espongono le motivazioni possano essere chiaramente individuati da un membro medio del pubblico partecipante al procedimento che non dispone di competenze particolari né in campo giuridico né in materia di valutazione ambientale. La motivazione deve essere sufficiente al fine di consentire ad un membro del pubblico e ad un giudice nazionale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione, senza altra spiegazione né elaborazione da parte dell'autorità competente.
- 78 Propongo di rispondere in senso affermativo alla presente questione, per ragioni analoghe a quelle applicabili alla seconda questione, per quanto riguarda la

necessità di una dichiarazione espressa, distinta e specifica che indichi i documenti che contengono la motivazione della decisione nell'ambito della VIA.

- 79 La ragione del rinvio della presente questione è che la decisione della commissione per i ricorsi non ha indicato espressamente quali documenti espongono il ragionamento seguito in relazione al preesame sulla necessità di un'OV. Se vi fosse un obbligo in tal senso, la ricorrente sarebbe vittoriosa su tale motivo di impugnazione.

Ordinanza

80 (*omissis*)

- (a). (*omissis*) Il procedimento è rinviato in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (b). Si rinviano alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni ai sensi dell'art[icolo] 267 TFUE:
- (i). **Se il principio generale del primato del diritto dell'Unione e/o della leale cooperazione abbia l'effetto che, in generale o nel contesto specifico del diritto dell'ambiente, laddove una parte proponga un ricorso diretto a contestare la validità di un atto amministrativo facendo riferimento espresso o implicito a un particolare atto del diritto dell'Unione, ma non specifichi quali disposizioni dell'atto siano state violate, o con riferimento a quale specifica interpretazione, il giudice nazionale adito debba o possa esaminare la censura, a prescindere da eventuali norme procedurali nazionali che richiedano che le specifiche violazioni in questione siano indicate negli atti processuali di parte.**
- (ii). **In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art[icolo] 4 paragrafi 2, 3, 4 e/o 5 e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'art[icolo] 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come conseguenza che, quando un'autorità competente decide di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, è opportuna una dichiarazione esplicita, distinta e/o specifica su quali sono esattamente i documenti che espongono le motivazioni dell'autorità competente.**
- (iii). **In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art[icolo] 4, paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva letta alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'art[icolo] 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come**

conseguenza che qualora un'autorità competente decida di non sottoporre una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, vi è l'obbligo di esporre espressamente l'esame di tutti gli specifici punti e sotto-punti dell'allegato III della direttiva VIA, nella misura in cui tali punti e sotto-punti siano potenzialmente rilevanti per l'opera.

- (iv). Se l'art[icolo] 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, in applicazione del principio secondo il quale per determinare se sia necessario procedere successivamente a una opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito interessato, non è opportuno, in fase di preesame, tener conto delle misure destinate ad evitare o a ridurre gli effetti nocivi del piano o del progetto su tale sito, l'autorità competente di uno Stato membro possa considerare le caratteristiche del piano o del progetto che comportano l'eliminazione dei contaminanti atte a produrre l'effetto di ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo unicamente basandosi sul fatto che tali caratteristiche non sono intese quali misure di attenuazione, pur se abbiano prodotto tale effetto, e che sarebbero state integrate nel progetto come caratteristiche ordinarie indipendentemente da qualsiasi effetto sul sito europeo interessato.
- (v). Se l'art[icolo] 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga, nonostante le questioni o le preoccupazioni espresse dagli organismi di esperti nella fase di preesame, che non sia necessaria alcuna opportuna valutazione, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, e che elimini espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati al riguardo nel corso del processo di partecipazione pubblica.
- (vi). In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art[icolo] 6, paragrafo 3, della direttiva habitat 92/43 e/o la direttiva, letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'art[icolo] 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, abbia come conseguenza che, qualora un'autorità competente decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di opportuna valutazione, debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente.

APPENDICE - NORMATIVA RILEVANTE

Il diritto dell'Unione

(omissis)

La giurisprudenza europea

(omissis)

(xiv) *(omissis)*

(omissis)

(xxviii) *(omissis)*

(omissis)

Diritto internazionale

(i) *(omissis)*

(ii). *(omissis)*

La normativa nazionale

(i). Planning and Development Act 2000 [legge sulla pianificazione e sullo sviluppo territoriale del 2000], in particolare:

(a) gli articoli 50, 50A e 50B del PDA 2000 contengono le disposizioni che disciplinano le procedure di ricorso che attuano l'articolo 11 [della direttiva] VIA;

(b). Le parti X e XAB - contengono le disposizioni di attuazione per le valutazioni richieste dalle direttive VIA e habitat.

(omissis)

(ii). Planning and Development Regulations 2001 (S.I. No. 600 of 2001) [regolamenti sulla pianificazione e sullo sviluppo territoriale (decreto legislativo n. 600 del 2001)], come modificati, che attuano ulteriormente le direttive VIA e habitat. <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/si/600/made/en/print?q=Planning+and+Development+Regulations+&years=2001&search+type=si>

(iii). *(omissis)*

(iv). *(omissis)*